



Schema di Convenzione tra la Regione del Veneto e il Consorzio di Bonifica _____ per incentivare le operazioni di controllo ed eradicazione della specie Nutria (*Myocastor coypus*) di cui al Piano regionale approvato con DGR n. 1069/2021 – anno 2025.

L'anno, il giorno del mese di,
nella sede di

TRA

La Regione del Veneto – Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria, di seguito denominata “Regione”, con sede legale in Venezia, Palazzo Balbi, Dorsoduro n. 3901, Codice Fiscale 80007580279, Partita IVA 02392630279, agli effetti del presente atto rappresentato dal Direttore (...omissis), domiciliato per la sua carica presso la sede di Venezia Mestre, Via Torino n. 110,

E

il Consorzio di Bonifica xxxxxxxx codice fiscale xxxxxxxxxxxxxxxx, avente sede a _____, nella persona del xxxxxxxx Dott. xxxxxx nato a xxxxxx il xxxxx
domiciliato a _____ abilitato alla sottoscrizione della presente Convenzione con delibera
n° _____ del _____.

PREMESSO

- che il comma 12 dell'articolo 11 della Legge 11 agosto 2014, n.116 ha modificato l'articolo 2, comma 2, della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”, escludendo le nutrie (al pari di talpe, ratti, topi propriamente detti e arvicole) dalla fauna selvatica oggetto di tutela;
- con la Legge 28 dicembre 2015, n. 221, entrata in vigore il 2 febbraio 2016, nel confermare l'esclusione della nutria dalla fauna selvatica oggetto di tutela ai sensi della predetta L. n. 157/1992, si è disposto che gli interventi per il controllo finalizzati all'eradicazione e comunque al controllo delle popolazioni di nutria vengano realizzati ai sensi dell'art. 19 della medesima L. n. 157/1992. In base a tale disposizione l'attuazione dei piani di eradicazione/controllo numerico della nutria è in capo alle Regioni. In questo contesto normativo, la Legge regionale 26 maggio 2016, n. 15 “Misure per il contenimento finalizzato alla eradicazione della nutria (*Myocastor coypus*)” ha previsto, fra l'altro, la predisposizione di un Piano regionale triennale ai fini di eradicazione, da parte della Giunta regionale. Tale ultima disposizione è stata attuata con l'approvazione della DGR n. 1069 del 3 agosto 2021;
- il vigente Piano costituisce atto di indirizzo a supporto delle Strutture regionali competenti in materia faunistico-venatoria e ai Corpi/Servizi di Polizia Provinciale, operanti nell'ambito del regime transitorio di cui alle Leggi regionali n. 19/2015, n. 30/2016 e n. 30/2018 secondo le Convenzioni stipulate tra la Regione del Veneto, le Province del Veneto e la Città Metropolitana di Venezia, ovvero al Servizio regionale di vigilanza, qualora attivato;
- il Piano richiamato costituisce cornice di riferimento per tutti gli “attori” a vario titolo coinvolti nelle attività di contenimento e controllo della nutria, cornice sulla base della quale attivare ogni possibile sinergia volta al conseguimento dell'impegnativo obiettivo perseguito dal Piano;
- tra i soggetti attuatori coinvolti figurano, in particolare, i Consorzi di Bonifica/Autorità di bacino i quali hanno, rispetto al Piano di controllo più volte citato, i seguenti compiti:



18fbd5dd



- la presenza della specie Nutria (*Myocastor coypus*) sta arrecando notevoli danni al territorio, alle attività antropiche, alla rete idrica idraulici, con possibile aumento dei casi di dissesto idrogeologico e forte impatto negativo sull'ambiente, dovuto all'indebolimento causato dalle tane che le nutrie scavano, favorisce gli smottamenti e i cedimenti degli argini, aumentando il rischio di alluvioni e allagamenti;
- che nella Provincia di Verona, la nutria ha trovato un habitat naturale, dovuto all'estesa rete di canali e corsi d'acqua;
- che è intenzione dei sottoscrittori promuovere, nelle forme previste, la riduzione della popolazione nutrie fino ad un livello sostenibile per l'ecosistema locale e per le attività antropiche;
- che per l'incentivazione delle operazioni di controllo ed eradicazione previste dal Piano di controllo della Nutria (*Myocastor coypus*) la Regione ha ritenuto utile avvalersi della collaborazione del Consorzio di Bonifica Xxxxx, data la conoscenza della rete idrografica complessiva, habitat ideale per la nutria.

TUTTO CIO' PREMESSO, LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

**Art. 1
(Oggetto)**

La presente Convenzione ha ad oggetto l'individuazione, da parte della Regione del Veneto, del Consorzio di Bonifica Xxxxx quale soggetto attuatore degli interventi di controllo e contenimento della popolazione della nutria del Piano Regionale, di cui alla DGR n. 1069/2021, nell'ambito del territorio di competenza con il compito di gestire, direttamente o mediante il concorso di altri soggetti ugualmente compresi dal citato Piano di Contenimento, secondo il modello gestionale ed organizzativo ritenuto più opportuno le seguenti azioni:

- 1) comporre delle squadre o gruppi di operatori nell'ambito dei soggetti abilitati al controllo della nutria;
- 2) distribuire gli strumenti di trappolaggio ai soggetti autorizzati;
- 3) favorire il raccordo operativo tra le squadre di operatori e il competente Corpo/Servizio di Polizia Provinciale allo scopo di assicurare il corretto svolgimento del ruolo;
- 4) informare nei tempi preventivamente concordati i Corpi/Servizi di Polizia Provinciale della programmazione degli interventi o delle uscite allo scopo di consentire a quest'ultima di esercitare il ruolo di vigilanza sulle operazioni di controllo;
- 5) soppressione diretta o preceduta da trappolaggio;
- 6) raccogliere e smaltire le carcasse nelle modalità previste dal Piano di Contenimento;
- 7) raccogliere ed elaborare le informazioni relative al numero di capi controllati allo scopo di produrre le necessarie rendicontazioni;
- 8) svolgere tutti gli eventuali ulteriori compiti previsti dal paragrafo 6.3 (Funzioni dei soggetti attuatori pubblici e privati) del Piano di controllo.

**Art. 2
(Durata)**

La Convenzione, a carattere sperimentale, avrà validità dalla data di sottoscrizione fino al 31 dicembre 2025 e comunque fino ad esaurimento delle risorse assegnate.



18fbd5dd



Art. 3
(Compiti del Consorzio e modalità di esecuzione delle attività)

Le macro attività funzionali all'organizzazione delle attività previste dal Piano di Controllo da attuare, da parte di ciascun Consorzio, secondo il modello gestionale ed organizzativo ritenuto più opportuno, sono:

- a) individuare le aree di intervento con maggiore densità della nutria, definendo una scala di priorità rispetto alle aree di intervento medesime;
- b) costituire, in via diretta o per il tramite degli altri soggetti presenti nel territorio di competenza, squadre di controllori abilitati e dotati delle idonee coperture assicurative per lo svolgimento delle attività di controllo;
- c) comporre squadre di soggetti trappolatori per la messa in opera delle gabbie;
- d) individuare eventualmente a cura di ogni del Consorzio un numero adeguato di siti di stoccaggio/concentrazione delle carcasse forniti ognuno di n. 1 congelatori di idonea capienza;
- e) organizzare di concerto con gli altri enti territoriali competenti la raccolta e lo stoccaggio garantendone l'accesso agli operatori in orari concordati. In tale occasione, oltre a registrare le quantità unitarie dei capi conferiti, vengono raccolte anche le evidenze per il conteggio dei capi già smaltiti e che non transitano per i centri di stoccaggio;
- f) relazionare e rendicontare entro il 30.06.2025 alla Regione del Veneto in merito all'attività effettuata, al numero di nutrie abbattute con l'indicazione territoriale dei tratti interessati, secondo le tempistiche indicate all'art. 6 "Durata e decorrenza della Convenzione";
- g) relazionare e rendicontare alla Regione del Veneto entro il 31.12.2025 in merito agli obiettivi raggiunti e alle spese erogate, oltre a fornire l'elenco dei controllori o ditte coinvolte nel progetto secondo le tempistiche indicate all'art. 6 "Durata e decorrenza della Convenzione". La rendicontazione, al fine di procedere alla liquidazione delle spese sostenute, deve contenere la seguente documentazione:
 - evidenze delle spese sostenute e pagate corredate da documentazione attestante l'avvenuto pagamento (bonifici, estratti conti, disposizioni di eseguito pagamento, mandati quietanzati ecc.);
 - copia delle schede tecniche dell'attrezzatura acquistata ed i loro futuri utilizzi, compresi gli abbonamenti stipulati;
 - numero di nutrie abbattute con allegata cartografia dei tratti interessati dal prelievo;
 - relazione tecnica con indicate le modalità utilizzate per il controllo della Nutria (abbattimento diretto o cattura attraverso gabbia trappola e successiva soppressione);
- h) stipulare eventuali Convenzioni e/o accordi con i Comuni o con i soggetti gestori del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti per l'acquisizione di servizi funzionali alle fasi di raccolta, stoccaggio e smaltimento delle carcasse;
- i) stipulare eventuali Convenzioni e/o accordi con gli Istituti Venatori (ATC e/o CA) o con i Comuni presenti sul territorio di riferimento, per attuare le operazioni di abbattimento diretto con arma da fuoco o cattura mediante gabbia nei modi stabiliti dal Piano Regionale di Controllo;
- j) coordinare singoli o gruppi di volontari che si riferiscono al Consorzio ed eventualmente quelli che i Servizi/Corpi di Polizia Provinciale intendono indicare e segnalare;



18fbd5dd



Art. 4
(Rimborsi Spese riconoscibili ai controllori)

Le erogazioni a favore degli operatori non alle dipendenze dirette del Consorzio hanno natura non forfettaria e sono commisurati alle spese sostenute dai controllori per la loro azione volontaria svolta a titolo gratuito, per le seguenti voci e modalità:

- a) per ogni uscita ciascun controllore fornisce la data dell'uscita, il modello di auto utilizzata, descrizione sommaria del percorso effettuato con quantificazione dei chilometri percorsi. L'indennità chilometrica può costituire spesa richiesta a rimborso se parametrata in base alle "Tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli elaborate dall'ACI per l'anno 2025" e pubblicate sul Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2024 - Serie generale. La spesa massima rimborsabile per singola uscita è fissata in euro 30,00 (trenta/00);
- b) per ogni uscita ciascun controllore dovrà indicare la data ed il numero dei capi abbattuti e consegnati al centro di stoccaggio pertinente e il numero delle cartucce utilizzate. La somma chiesta a rimborso dovrà essere calcolata in base alla spesa effettivamente sostenuta e documentata per lo svolgimento dell'attività (cartucce utilizzate, carburante, dispositivi di protezione individuale, spese di funzionamento, assicurazione, spese per licenze di caccia, quote associative, spese per rinnovo porto d'armi); per le cartucce utilizzate va allegata il documento comprovante l'acquisto delle stesse, dalla quale risulti il prezzo unitario. Il rimborso spese sarà riconosciuto nei limiti dell'importo di cui ai documenti giustificativi prodotti e comunque fino ad un massimo di € 3,00 per ogni capo abbattuto e consegnato al centro di stoccaggio pertinente.
- c) in caso di risultato inferiore ai n. 10 capi abbattuti, nulla sarà corrisposto per l'uscita, fermo restando il rimborso spese (fino ad un massimo di € 3,00) per la consegna dei capi abbattuti ai Consorzi di Bonifica presso i siti di stoccaggio.

La liquidazione ed il pagamento dei rimborsi spese agli interessati avverranno mediante bonifico bancario su conti correnti indicati dai controllori nella dichiarazione di disponibilità, in almeno due soluzioni sino alla conclusione del progetto.

In riferimento alle spese sostenute dal controllore di cui alle lettere a) e b), in aggiunta alle tipologie già previste (rimborsi chilometrici e cartucce), costituiscono parimenti spese sostenute dal controllore e ammissibili in tutto o in parte pro quota a rimborso (secondo le modalità e i parametri di cui ai predetti punti a) e b)) le seguenti voci:

- le spese assicurative per l'esercizio dell'attività venatoria, qualora comprendano anche la copertura di cui al successivo art. 11 e contemplino anche le attività di controllo (responsabilità civile danni verso terzi e infortuni dell'assicurato nell'ambito dell'attività di controllo);
- la tassa annuale del porto d'armi;
- il contributo di iscrizione annuale all'ATC o al CA, se coincidente con l'Istituto Venatorio in cui svolge l'attività di controllore, e a condizione che tale contributo di iscrizione sia stato effettivamente versato all'ATC o CA di riferimento. La prova dell'effettivo pagamento da parte del controllore può essere sostituita da una dichiarazione di avvenuto versamento della quota associativa a firma del Presidente o del Revisore Unico dell'ATC o CA di riferimento;
- spese per l'acquisto di dotazioni di alta visibilità sostenute non oltre i sei mesi precedenti alla prima operazione di controllo rendicontata da parte del controllore al Consorzio di Bonifica;
- eventuali costi sostenuti per la taratura dell'arma o delle armi utilizzate per l'attività di controllo, nonché eventuali prove di tiro sempre sostenute dal controllore non oltre i sei mesi precedenti la prima operazione di controllo.



18fdb5dd



Art. 5
(Compiti della Regione del Veneto)

Adempimenti a carico della Regione

La Regione, per il tramite del personale tecnico della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria, si rende disponibile a:

- concedere un anticipo entro 30 giorni dalla sottoscrizione della Convenzione;
- liquidare e pagare, a seguito della relazione e rendicontazione finali di cui al punto g) dell'art. 3 "Compiti del Consorzio e modalità di esecuzione delle attività", le spese sostenute dal Consorzio nel limite massimo del contributo assegnato.

Art. 6
(Durata e decorrenza della Convenzione)

La presente Convenzione ha inizio dalla data di sottoscrizione dello stesso ed avrà durata fino al sino al 31 dicembre 2025, entro il quale è prevista la realizzazione delle attività di cui all'articolo 1, fatta salva la presentazione da parte del Consorzio di Bonifica Xxxxxx della relazione conclusiva, nonché delle relazioni-rendicontazioni intermedia e finale di tutte le spese sostenute dall'inizio della durata della Convenzione, i cui tempi sono:

- 30.06.2025 (relazione intermedia + rendicontazione intermedia dei capi abbattuti);
- 31.12.2025 (relazione finale + rendicontazione finale).

Art. 7
(Modalità e tempistiche di erogazione del contributo regionale)

Il contributo finanziario a carico della Regione del Veneto verrà liquidato al Consorzio di Bonifica Xxxxxx nelle seguenti modalità e tempistiche:

- 50% pari a € _____, a titolo di anticipo entro 30 giorni dalla sottoscrizione della presente Convenzione, per esigenze di cassa finalizzate all'acquisto di dotazioni o beni/servizi da parte di ciascun Consorzio;
- 50% pari a € _____, entro il 31.01.2026, a titolo di saldo a regolare conclusione delle attività.

I contributi previsti a titolo di saldo verranno in ogni caso liquidati previa presentazione di apposita relazione attestante le attività effettuate e la rendicontazione delle spese sostenute e documentate secondo la tempistica di cui all'art. 6 "Durata e decorrenza della Convenzione".

Art. 8
(Modalità e termini di pagamento)

Fatte salve le tempistiche di cui all'art. 6 "Durata e decorrenza della Convenzione", la Regione provvede ad erogare al Consorzio di Bonifica xxxxxxxxx il contributo convenuto nei termini di cui all'articolo medesimo, per l'importo complessivo di € _____ per l'annualità 2025, a valere sulle risorse recate dal Capitolo n. 102718 "Azioni regionali per il contenimento finalizzato alla eradicazione della nutria - trasferimenti correnti (L.R. 26/05/2016, n.15)" del Bilancio di previsione



2025-2027, a seguito di relazione semestrale entro il 30.06.2025 e relazione/rendicontazione finale entro il 31.12.2025.

Art. 9
(Responsabili dell'attività)

Il Responsabile delle attività per la Regione del Veneto è individuato nel Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria.

Il Responsabile delle attività per il Consorzio di Bonifica Xxxxx è individuato nel xxxxxxxx o suo delegato.

Art. 10
(Modalità di svolgimento)

Le operazioni di controllo si svolgeranno secondo quanto previsto dalla DGR 1069 del 03/08/2021 "Piano regionale di controllo della nutria".

L'attività di contenimento mediante abbattimento con arma da fuoco ad uso caccia può essere svolta nelle seguenti modalità:

- dalle ore 7 alle ore 19 di tutti i giorni, previa comunicazione al Corpo/Servizio di Polizia Provinciale territorialmente competente indicando i nominativi dei componenti della squadra;
- intervento serale, dalle 19 alle 23, previo accordo Corpo/Servizio di Polizia Provinciale territorialmente competente con anticipo di almeno 24 ore, comunicando i nominativi dei componenti della squadra;

L'inizio e il termine di ogni intervento dovranno essere comunicati dai controllori al Corpo/Servizio di Polizia Provinciale territorialmente competente;

Durante lo svolgimento dell'attività i controllori dovranno indossare un indumento ad alta visibilità ed il bracciale numerato di riconoscimento.

I capi abbattuti dovranno essere raccolti in appositi sacchetti di carta; non è consentito l'uso di sacchetti di plastica.

Al termine delle operazioni ogni squadra contatterà telefonicamente il Consorzio di Bonifica ____ per la consegna e verifica delle carcasse nei siti di stoccaggio.

Art. 11
(Utilizzo di beni)

I beni mobili acquistati con il finanziamento di cui in premessa, al termine della Convenzione verranno acquisiti in disponibilità del Consorzio di Bonifica Xxxxx.

Art. 12
(Sicurezza, salute degli operatori oggetto dell'incarico)

Ai controllori abilitati si dovrà chiedere l'impegno ad assicurare l'osservanza delle norme vigenti in materia di sicurezza e salute.

La Regione potrà effettuare verifiche e controlli sull'adempimento di tali obblighi e su quelli previsti dal successivo art. 13.

I controllori abilitati, iscritti agli ATC/CA, agiscono in forza di quanto previsto dall'art. 17, c.2 e c. 2-bis della L.R. Veneto n. 50/1993, dall'art.4, c.2 della L.R. Veneto n.15/2016 e dalla DGRV n. 1069/2021 con un'azione volontaria, svolta a titolo gratuito, nei termini chiariti dalla Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 49/E del 11 luglio 2013, salvo il rimborso spese non forfettario come chiarito dall'Agenzia delle Entrate in risposta all'Interpello n.956-1472/2018 del 20/12/2018, nel rispetto della presente Convenzione, con autonomia e con mezzi propri.



18fbd5dd



Ogni controllore dovrà sottoscrivere e consegnare al Consorzio di Bonifica competente una dichiarazione di disponibilità, contenente l'accettazione delle condizioni poste dalla presente Convenzione, utilizzando un modello che sarà appositamente predisposto.

L'azione dei controllori in tutto o in parte potrà essere sospesa o conclusa in ogni momento ad insindacabile giudizio degli Enti anche, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, in ragione della conclusione delle risorse finanziarie assegnate, o nel caso di comportamenti scorretti o non conformi all'azione richiesta degli stessi controllori.

Art. 13 **(Assicurazione dei controllori)**

I controllori devono essere in possesso di idonea copertura assicurativa, a propria cura e spese, relativa alla responsabilità civile per danni a persone terze o a cose di terzi conseguenti alle attività svolte, a danni conseguenti ad infortuni o incidenti alle loro persone ed alle loro cose, che avvengano durante le loro azioni.

Tutti gli attori formulano espressa rinuncia ad esperire ogni azione nei confronti della Regione del Veneto e del Consorzio di Bonifica per il titolo di cui sopra e per ogni fatto dannoso che si possa produrre in conseguenza dell'attività esercitata in base alla Convenzione.

La Regione del Veneto e il Consorzio di Bonifica sono esonerati da ogni responsabilità per danni diretti e/o indiretti subiti o prodotti nel corso dello svolgimento delle attività previste.

Art. 14 **(Oneri per la gestione tecnico amministrativa e ruolo di ANBI Veneto)**

Per la gestione tecnico - amministrativa della presente Convenzione la Regione riconosce al Consorzio di Bonifica _____ un contributo forfettario pari all'8% dell'importo del finanziamento della presente Convenzione.

Nell'ambito della presente Convenzione, il Consorzio di Bonifica _____ e Regione del Veneto riconoscono ad ANBI Veneto il ruolo di coordinamento della rendicontazione obbligatoria di cui alle lettere f) e g) del precedente art. 3. Inoltre ad ANBI Veneto, nell'ambito della durata della presente Convenzione, è assegnato il ruolo di raccolta dei dati finalizzata alla elaborazione di una specifica reportistica su scala regionale, ma con ripartizione provinciale, da presentare a Regione del Veneto con cadenza bimestrale (a partire dalla data di sottoscrizione della Convenzione) avente i seguenti contenuti minimi:

- a) i capi abbattuti;
- b) la ripartizione per modalità cattura;
- c) la ripartizione per modalità di smaltimento;
- d) lo stato di avanzamento delle spese maturate in capo ciascun Consorzio;
- e) l'elenco delle Convenzioni, contratti e/o accordi che ciascun Consorzio di Bonifica ha intrapreso in attuazione della presente Convenzione.

Per le attività svolte dall'ANBI il Consorzio di Bonifica si impegna quindi a riconoscere un contributo pari al 2% del finanziamento della presente Convenzione.

La quota complessiva finalizzata alla gestione tecnico amministrativa e al ruolo di ANBI Veneto è pari al 10% del finanziamento della presente Convenzione



18fbd5dd



Art. 15
(Obblighi delle parti)

Le Parti si danno reciproca assicurazione che, nello svolgimento delle attività oggetto del presente Accordo, saranno rispettate le normative vigenti in materia di salute, sicurezza sul lavoro e ambiente, nonché le disposizioni previdenziali ed assistenziali obbligatorie, per il proprio personale impiegato.

Ciascuna delle Parti provvederà alla copertura assicurativa, prevista dalla normativa vigente, del proprio personale che sarà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività oggetto del presente Accordo.

Art. 16
(Trattamento dati personali)

Le Parti, in qualità di titolari autonomi del trattamento, si impegnano a trattare i dati personali necessari per l'esecuzione della presente Convenzione nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.

Ciascuna Parte si impegna a:

- trattare i dati personali in modo lecito, corretto e trasparente;
- raccogliere e trattare i dati personali per le sole finalità connesse all'esecuzione della presente Convenzione;
- limitare l'accesso ai dati al solo personale autorizzato e adeguatamente istruito;
- adottare tutte le misure di sicurezza tecniche e organizzative adeguate a proteggere i dati personali.

Il Consorzio di Bonifica _____ è titolare autonomo del trattamento dei dati personali dei controllori e degli operatori impiegati nell'esecuzione delle attività. La Regione del Veneto riceve tali dati per le sole finalità di coordinamento e rendicontazione previste dalla Convenzione.

Lo scambio di comunicazioni contenenti dati personali tra le Parti avverrà esclusivamente attraverso canali sicuri e tracciabili, quali ad esempio posta elettronica istituzionale, sistemi di condivisione documenti protetti da credenziali ed eventuali portali dedicati messi a disposizione dalle Parti.

I dati personali saranno conservati per il tempo necessario all'esecuzione della Convenzione e per i successivi dieci anni, al fine di adempiere agli obblighi di legge e consentire eventuali controlli. Al termine di tale periodo, i dati saranno cancellati o resi anonimi.

Gli interessati potranno esercitare i diritti previsti dagli artt. 15-22 del GDPR rivolgendosi al titolare del trattamento presso cui sono stati raccolti i propri dati, ai seguenti recapiti:

- Consorzio di Bonifica _____ [inserire email DPO]

Le Parti si impegnano a collaborare tempestivamente in caso di:

- richieste di esercizio dei diritti da parte degli interessati;
- ispezioni o richieste delle autorità di controllo;
- violazioni di dati personali che coinvolgano dati oggetto della presente Convenzione;

Per ogni aspetto relativo al trattamento dei dati personali non espressamente disciplinato dalla presente Convenzione, le Parti fanno riferimento alla normativa vigente e alle indicazioni del Garante per la protezione dei dati personali.

Art. 17
(Rispetto delle norme in tema di prevenzione della corruzione)

Le parti si impegnano reciprocamente ad adottare tutte le misure idonee ad evitare la commissione di reati/illeciti sulla base di quanto previsto dalla Legge n. 190/2012 e D.LGS. n. 33/2012.



Art. 18
(Controversie)

Tutte le controversie che dovessero insorgere in merito alla formazione, conclusione ed esecuzione della presente Convenzione sono devolute alla giurisdizione esclusiva del Tribunale Amministrativo Regionale di Venezia.

Art. 19
(Sottoscrizione)

Il presente atto è sottoscritto dalle parti con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2bis, della legge 7 agosto 1990, n.241.

Per la Regione del Veneto

Il Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria (...omissis)

Per il Consorzio di Bonifica _____

Il Presidente



18fbd5dd

